



Prot. 0857/32 - SG.34 - TON.

Roma, 19 luglio 2017

Al Prefetto Alessandra Guidi

**Vice Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza - preposto
all'attività di coordinamento e
pianificazione
Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1**

R O M A

**OGGETTO: violazione principio equiordinazione tra Polizia di Stato
e Arma dei Carabinieri**

Eccellenza,

è nota la contrarietà del Sindacato Autonomo di Polizia sotto innumerevoli profili rispetto alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, come approvato con D.Lgs n. 95 del 2017.

Nonostante ciò, sul punto appare opportuno rammentare che il Governo era stato investito della delega in ambito di interventi di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica per razionalizzare e potenziare l'efficacia delle funzioni di polizia, anche evitando sovrapposizioni di competenze e favorendo la gestione associata dei servizi strumentali.

Inoltre, come noto, la previsione di delega all'art. 8 comma1, lettera a) stabiliva che i decreti legislativi avrebbero provveduto altresì alle conseguenti modifiche degli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121 del 1981 in aderenza al nuovo

assetto funzionale ed organizzativo anche attraverso: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, tenendo conto del merito e della professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche.

Pertanto, dobbiamo rilevare una possibile **violazione del principio di equiordinazione del personale delle Forze di Polizia e dei connessi trattamenti economici**, con particolare riferimento alle disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di Polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in considerazione dei criteri di delega della legge n. 124 del 2015.

Nello specifico potrebbe palesarsi un'evidente disparità di trattamento tra i Sovrintendenti della Polizia di Stato e i Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Difatti ad una prima lettura sembrerebbe che solo ai Sovrintendenti Capo più anziani, che hanno maturato almeno 4 anni nella qualifica (ovvero fino al 15° corso compreso) verrà riconosciuto un beneficio per l'anzianità assumendo la denominazione di coordinatore, con il relativo parametro stipendiale.

Invece agli altri Sovrintendenti Capo (dal 16 fino al 26 corso) parrebbe non venir riconosciuto l'anticipo sulla funzione di coordinatore, con grave disparità di trattamento a parità di condizioni e violazione di ogni logica amministrativa rispetto a quanto previsto per i ruoli corrispondenti dell'Arma e GdF.

È infatti palesato che in fase transitoria tutti Brigadieri dell'Arma e della GdF, per il conseguimento della qualifica speciale, godono del beneficio di riduzione dei tempi, senza nessuno escluso, come previsto nel Capo II (Revisione del ruolo del personale dell'Arma dei Carabinieri) del

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

D.Lgs. n. 95 del 2017, art. 30 che modifica l'art. 2254 *quater* del Codice dell'ordinamento militare.

Sul punto è giusto il caso di segnalare che, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325 - ter dell'ordinamento militare, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) *per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013*; 2) *per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014*; 3) *per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015*; 4) *per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016*; 5) *per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010*; 6) *per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011*; 7) *per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012*; 8) *per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013*.

Volendo semplificare tutti i Brigadieri Capo che hanno maturato più di 4 anni nella qualifica, si vedono riconosciuto il parametro per l'incarico speciale (equivalente di coordinatore per la Polizia di Stato), al pari dei nostri Sovrintendenti Capo, dopodiché i Brigadieri Capo con meno di 4 anni nel ruolo, compresi quelli che assumono la qualifica di Brigadiere Capo beneficiando della riduzione di permanenza (5 anni) nella qualifica di Brigadiere, anticipano l'acquisizione del parametro +8 previsto nel ruolo Brigadiere/Sovrintendente.

Se tale meccanismo non dovesse essere esteso altresì ai Sovrintendenti Capo della Polizia di Stato con un'anzianità inferiore ai 4 anni , a parità di anzianità con i colleghi dell'Arma, difetterà il principio di equiordinazione

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

e si paleserà sia un danno funzionale sia economico per il ritardo di accesso al parametro 131 di coordinatore.

Ovviamente tale profilo di illegittimità non sarà sussistente qualora l'anticipazione del parametro di Sovrintendente Capo + 4, previsto per i colleghi con un'anzianità nel ruolo inferiore a 4 anni, consentirà di beneficiare della riduzione di 4 anni per il raggiungimento della denominazione di "coordinatore" anche per tutti i Sovrintendenti Capo ad oggi in servizio.

In ragione di quanto esposto si invita la E.V. a voler prendere nella dovuta considerazione la paventata ipotesi di illegittimità qui evidenziata, fornendo contezza sulla reale situazione ed eventualmente adottando tutti i provvedimenti del caso per riequilibrare la situazione nei tempi utili a evitare la effettiva concretizzazione dell'ipotesi disparitaria.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Gianni Tonelli -

